



SOI
Società Oftalmologica Italiana

Associazione Medici Oculisti Italiani
ENTE MORALE
dal 1869 a difesa della vista

Roma, 8 Marzo 2016
Prot. 037/S/2016/I

Spettabile
Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica
Roma

Oggetto: Position Paper della SOI – Società Oftalmologica Italiana – In relazione ai Disegni di Legge DDL AS. 2224, AS. 1134 e AS. 1648.

SOI tramite il suo CTS, Comitato Tecnico Scientifico, ha evidenziato 5 punti che sarebbero qualificanti per il settore oftalmologico e il cui recepimento nella Legge sulla Responsabilità Professionale del personale sanitario è ritenuto auspicabile.

In modo schematico i punti vengono così sintetizzati:

1) Art. 5 AS. 2224

Pienamente concordi sulla previsione che le **Linee Guida** vengano elaborate dalle **Società Scientifiche**, ovviamente auspicando che siano condivisi i criteri per accreditarle.

2) Art. 6 AS. 2224

Si ritiene opportuno che oltre all'imperizia vengano incluse nelle ipotesi di applicazione della colpa lieve anche la negligenza e l'imprudenza, dalle quali scaturiscono la maggior parte delle citazioni in giudizio. Sarebbe inoltre auspicabile riprendere quanto previsto dall' art. 12 del DDL 1648 sostituendo la congiunzione "o" con la congiunzione "e": *"la querela deve essere corredata, a pena di improcedibilità, da una consulenza tecnica redatta da un medico specialista in medicina legale e da uno specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto della contestazione"*.

3) Art. 7 AS. 2224

La responsabilità contrattuale, prevista per i soli liberi professionisti, che sono la gran parte degli oculisti, li penalizza pesantemente rispetto ai colleghi operanti nel pubblico, per i quali si configura una responsabilità extracontrattuale. Inoltre per il termine dell'azione di risarcimento, già diverso tra medici dipendenti (5 anni) e liberi professionisti (10 anni), sarebbe opportuno considerare la previsione dell'art. 5 del DDL 1134 che prevede un limite all'azione di risarcimento di 2 anni. Questo termine, dovrebbe decorrere dall'esecuzione dell'atto medico e non dalla mera presa di coscienza del danno. **Allo stato attuale la maggior parte delle problematiche derivano dai termini indefiniti per l'esercizio dell'azione di risarcimento e dall'applicazione della clausola assicurativa cd "claims made"**.



SOI
Società Oftalmologica Italiana

Associazione Medici Oculisti Italiani
ENTE MORALE
dal 1869 a difesa della vista

4) Art. 8 AS. 2224

Sarebbe opportuno precisare che nell'accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 bis, i periti siano nominati con la stessa modalità prevista dall'art. 15.

5) Art. 15 AS. 2224

Pienamente concordi sulla previsione che oltre ad un medico specializzato in medicina legale ci debbano essere uno o più specialisti nella disciplina, che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento di risarcimento. Ribadiamo l'assoluta necessità delle parole "specifico e pratico", perché si deve essere giudicati da periti e consulenti che siano effettivamente pratici della specifica materia oggetto del contenzioso, e cioè dallo specialista che effettivamente opera e non da semplici conoscenti della materia in possesso solo di mere conoscenze teoriche. Sugeriamo inoltre l'eliminazione delle parole: **"...implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi..."** in quanto il giudice non può a priori, senza l'ausilio di un tecnico, stabilire se l'atto, cataratta o parto che sia, costituisca un problema tecnico complesso. Tra l'altro c'è da domandarsi cosa accadrebbe per i casi di problemi che non ritenuti tecnicamente complessi.

Contenuti presenti nel cd. "schedone" che riteniamo di condividere

- L'estensione delle limitazioni risarcitorie di cui all'art. 6 anche all'art. 7.
- L'equiparazione dell'area della responsabilità civile a quella dell'azione di rivalsa.
- L'estensione dei limiti della rivalsa anche per i lavori non annuali o occasionali.
- L'introduzione di un limite risarcitorio per i liberi professionisti.

Ulteriori osservazioni di natura giuridica

Art. 7 - Profili di incostituzionalità

- Da più parti sono stati sollevati dubbi sulla costituzionalità di disciplinare extra contrattualmente alcuni medici e contrattualmente altri. Ciò è acuito dal fatto che tale disparità sussiste anche tra gli stessi medici privati anche quando operano in strutture giuridicamente differenti.

Art. 7 - Violazione sulle norme della concorrenza

- Le perplessità espresse nel punto precedente potrebbero anche evidenziare una violazione delle norme sulla concorrenza per la disparità di trattamento tra il pubblico e il privato.



SOI
Società Oftalmologica Italiana

Associazione Medici Oculisti Italiani
ENTE MORALE
dal 1869 a difesa della vista

Ulteriori problematiche

- Sarebbe assolutamente auspicabile predisporre una tabella, applicabile *ex lege*, per la quantificazione del danno, uniforme a livello nazionale;
- Riteniamo inoltre che, così come per la LLGG, anche gli schemi base per il consenso informato debbano essere indicati dalla Società scientifiche;
- Sarebbe inoltre opportuno l'inserimento della previsione che l'uso dei farmaci *off label* ex art. 4 bis DL n. 67/2014 non costituisca un *discrimen* per la responsabilità medica rispetto all'uso di farmaci con AIC, anche se non inseriti nella cd. lista 648.

Segretario Tesoriere SOI
Teresio Avitabile

Presidente SOI
Matteo Piovella